

FONDO SPECIALE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO E DELL'OCCUPAZIONE E PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DEL TRASPORTO AEREO

E' stato istituito con la legge 291 del 3 dicembre 2004 presso l'INPS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ha la finalità di favorire il mutamento ovvero il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del settore, mediante:

- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari;
- erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, ivi compresi i contratti di solidarietà, da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità secondo modalità da concordare tra azienda ed organizzazioni sindacali.

Il fondo speciale per il Trasporto Aereo è finanziato con un contributo sulle retribuzioni a carico dei datori di lavoro di tutto il settore del trasporto aereo pari allo 0,375 per cento e da un contributo a carico dei lavoratori pari allo 0,125 per cento. Il fondo è inoltre alimentato da contributi del sistema aeroportuale, pari a tre euro a passeggero, come stabilito dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005 e successivamente modificato dalle legge 166 del 27 ottobre 2008.

Il fondo è gestito da un Comitato Amministratore, composto da otto esperti designati di comune intesa dalle Associazioni datoriali stipulanti l'accordo del 24 marzo 2006 e da otto esperti designati ciascuno da una delle Organizzazioni Sindacali/Associazioni Professionali stipulanti il medesimo accordo.

Le prestazioni verranno erogate nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- lavoratori in mobilità
- lavoratori in cassa integrazione straordinaria
- lavoratori in contratto di solidarietà
- programmi formativi di riconversione e riqualificazione professionale.

Gli interventi di sostegno al reddito sono forniti a favore di:

- lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato per quanto riguarda la CIGS e la mobilità) dai vettori aerei o dalle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie, anche antecedenti all'entrata in vigore della legge 3 dicembre 2004, n. 291, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa con intervento della CIGS o da processi di mobilità.
- altri lavoratori del settore del trasporto aereo, interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o sospensioni dell'attività lavorativa, dipendenti (a tempo indeterminato per quanto riguarda la CIGS e la mobilità) da aziende operanti nel sedime aeroportuale con almeno 15 dipendenti mediamente nell'anno (esclusi i dirigenti, i collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, e computando pro quota nell'organico medio annuo i lavoratori a termine, part time e gli stagionali), che svolgono attività prevalente direttamente strumentale al volo.

Per questi lavoratori il Fondo eroga un'integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli ammortizzatori sociali (mobilità, CIGS, solidarietà), tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della retribuzione lorda percepita nei 12 mesi precedenti.